



STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

TITOLO I PRINCIPI	3
ARTICOLO 1 <i>Natura e principi</i>	3
ARTICOLO 2 <i>Sede, uffici distaccati</i>	3
ARTICOLO 3 <i>Marchio</i>	3
ARTICOLO 4 <i>Autonomia statutaria e regolamentare</i>	4
ARTICOLO 5 <i>Funzioni</i>	4
ARTICOLO 6 <i>Relazioni con il sistema camerale</i>	6
ARTICOLO 7 <i>Principi dell'attività amministrativa</i>	6
ARTICOLO 8 <i>Pari opportunità</i>	7
TITOLO II ORGANI CAMERALI	7
ARTICOLO 9 <i>Gli organi camerali</i>	7
CAPO I - IL CONSIGLIO	7
ARTICOLO 10 <i>Composizione, costituzione e durata del Consiglio</i>	7
ARTICOLO 11 <i>Competenze del Consiglio</i>	8
ARTICOLO 12 <i>I consiglieri</i>	8
ARTICOLO 13 <i>Regolamento del Consiglio</i>	9
ARTICOLO 14 <i>Funzionamento del Consiglio</i>	9
CAPO II - LA GIUNTA	10
ARTICOLO 15 <i>Composizione, costituzione e durata della Giunta</i>	10
ARTICOLO 16 <i>Competenze della Giunta</i>	11
ARTICOLO 17 <i>Regolamento della Giunta</i>	13
ARTICOLO 18 <i>Funzionamento della Giunta</i>	13
CAPO III - IL PRESIDENTE	14
ARTICOLO 19 <i>Il Presidente</i>	14
ARTICOLO 20 <i>Il Vicepresidente</i>	14
CAPO IV – CONTINUITA' AMMINISTRATIVA E OBBLIGO DI ASTENSIONE	14
ARTICOLO 21 <i>Mozione di sfiducia costruttiva e norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio</i>	14
ARTICOLO 22 <i>Obbligo di astensione</i>	15



CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	16
ARTICOLO 23 <i>Il Collegio dei Revisori dei conti</i>	16
ARTICOLO 24 <i>Competenze del Collegio dei Revisori dei conti</i>	16
ARTICOLO 25 <i>Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti.....</i>	16
TITOLO III L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	17
ARTICOLO 26 <i>L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance</i>	17
CAPO I - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	17
ARTICOLO 27 <i>Ordinamento degli uffici e dei servizi</i>	17
ARTICOLO 28 <i>Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.....</i>	19
ARTICOLO 29 <i>Il Segretario Generale.....</i>	19
ARTICOLO 30 <i>I Dirigenti.....</i>	20
TITOLO IV PARTECIPAZIONI ED AZIENDE SPECIALI	22
ARTICOLO 31 <i>Partecipazioni.....</i>	22
ARTICOLO 32 <i>Aziende speciali.....</i>	22
TITOLO V ORDINAMENTO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE	23
ARTICOLO 33 <i>Ordinamento sulla gestione economico, patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio</i>	23
ARTICOLO 34 <i>Fondo di perequazione.....</i>	23
TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI.....	24
ARTICOLO 35 <i>Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti.....</i>	24
ARTICOLO 36 <i>Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti.....</i>	24
ARTICOLO 37 <i>Revisione dello Statuto</i>	24
ARTICOLO 38 <i>Norme di rinvio</i>	24



TITOLO I

PRINCIPI

ARTICOLO 1

Natura e principi

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, di seguito denominata Camera di Commercio, è stata istituita con Decreto Napoleonico n. 145 del 27 giugno 1811.

2. La Camera di Commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge nell'ambito della circoscrizione territoriale di Vicenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

3. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della trasparenza, della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolamentazione del mercato, della tutela e della dignità del lavoro. La Camera di Commercio, inoltre, tutela e persegue una economia aperta che assicuri pari opportunità per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei consumatori, manifestate anche attraverso le libere associazioni.

ARTICOLO 2

Sede, uffici distaccati

1. La Camera di Commercio ha la sede a Vicenza al n. 27 di via Montale ed è dotata di uffici distaccati in altri Comuni della provincia, la cui istituzione e soppressione spetta alla Giunta.

ARTICOLO 3

Marchio

1. Il marchio della Camera di Commercio di Vicenza è costituito dalle parole «Camera di Commercio Vicenza» affiancate alla loro sinistra da un logo circolare che riproduce in forma stilizzata i seguenti elementi dell'Aquilino d'argento: l'aquila al centro, lo scudetto alla sua destra e la croce alla sua sinistra, la parola «Civitas» lungo il bordo superiore e la parola «Vicencie» lungo il bordo inferiore. Su decisione della Giunta, il marchio può essere integrato con l'immagine del brand del sistema delle Camere di Commercio italiane.



ARTICOLO 4

Autonomia statutaria e regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita in autonomia, nel rispetto della legge, la funzione normativa mediante lo Statuto ed i regolamenti.

2. Lo Statuto stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerali.

ARTICOLO 5

Funzioni

1. Secondo quanto previsto dalla legge, la Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolge le funzioni relative a:

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;



d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) della legge 580/93 e s.m.i.;

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 580/93 e s.m.i. esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.

2. Oltre alle funzioni e attività di cui al comma precedente, la Camera di Commercio esercita ulteriori funzioni, attribuite dalle leggi, dai regolamenti oppure individuate, delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione del Veneto o nell'ambito del sistema camerale, nonché attività derivanti da accordi o convenzioni anche di rango internazionale, fermo restando i limiti previsti da disposizioni normative.



3. La Camera di Commercio attiva tutte le iniziative utili ad agevolare l'accesso agli atti e ad accrescere il rendimento dell'attività svolta e la qualità dei servizi resi alle imprese, ai lavoratori e consumatori utilizzando, a tal fine, gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la definizione, il monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi resi.

ARTICOLO 6

Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché dai loro organismi strumentali. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

2. La Camera di Commercio può aderire all'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione, più di una Camera, per il coordinamento dei rapporti con la Regione e gli organi con circoscrizione regionale, per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale. L'Unione regionale svolge altresì nei confronti del sistema camerale regionale attività di servizio e promozione dell'attività delle Camere di Commercio anche mediante società e consorzi.

3. La Camera di Commercio può aderire agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea, e può costituire reti informative locali e a livello regionale.

ARTICOLO 7

Principi dell'attività amministrativa

1. Nell'esercizio dell'attività amministrativa, la Camera di Commercio si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità e trasparenza.

2. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.

3. La programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del programma pluriennale di attività, è formulata in



coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

4. La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

ARTICOLO 8

Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti, comprese le società qualora compete all'ente camerale l'indicazione dei nominativi.

TITOLO II ORGANI CAMERALI

ARTICOLO 9

Gli organi camerali

1. Sono organi camerali: il Consiglio, la Giunta, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei conti.

CAPO I - IL CONSIGLIO

ARTICOLO 10

Composizione, costituzione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio della Camera di Commercio è composto da 25 membri, così ripartiti: Agricoltura n. 1, Artigianato n. 4, Industria n. 6, Commercio n. 3, Cooperazione n. 1, Trasporti e spedizioni n. 1, Turismo n. 1, Credito e Assicurazioni n. 1, Servizi alle imprese e Altri settori n. 4, Organizzazioni sindacali dei lavoratori n. 1, Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti n. 1, Liberi professionisti n. 1.

2. Il Consiglio è costituito sulla base delle designazioni delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti.

3. Il rappresentante dei liberi professionisti è designato dai presidenti degli ordini e dei collegi professionali della circoscrizione territoriale di Vicenza.

4. In sede di designazione dei componenti del Consiglio le associazioni imprenditoriali o i loro raggruppamenti, cui spetta di designare, secondo quanto stabilito



dalla legge, più di due rappresentanti, ne individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri.

5. Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.

ARTICOLO 11

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

2. In particolare il Consiglio:

a) delibera lo Statuto, i regolamenti e le relative modifiche;

b) elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta, con distinte votazioni;

c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e stabilisce i compensi loro spettanti;

d) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio e ne approva il programma pluriennale di attività, previa adeguata consultazione delle imprese;

e) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio, sulla base della proposta della Giunta;

f) esprime il proprio avviso, su richiesta della Giunta, su atti, programmi ed iniziative; in tal caso il Consiglio è riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Giunta;

g) può costituire Commissioni consiliari, disciplinate dal regolamento del Consiglio;

h) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.

3. Allo scioglimento del Consiglio si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

ARTICOLO 12

I consiglieri

1. I consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali agiscono senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati due volte.

2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;



b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sull'attività camerale;
c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
d) ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli enti e dalle aziende camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sull'accesso agli atti e documenti amministrativi. Nei casi previsti dalla legge i consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.

3. I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a quattro sedute consecutive del Consiglio.

4. I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.

ARTICOLO 13

Regolamento del Consiglio

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dal Consiglio stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.

2. Il regolamento disciplina quanto non previsto dallo Statuto ed in particolare:

- a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio;
- b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari;
- c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
- d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
- e) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- f) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui essa aderisce.

ARTICOLO 14

Funzionamento del Consiglio

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, secondo le modalità indicate nel Regolamento. Non è ammessa la delega di voto.

2. Le deliberazioni del Consiglio, fatti salvi i casi in cui si richieda una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti.

3. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

4. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente



costituito con la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.

5. Quando è chiamato ad approvare i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo Statuto il Consiglio delibera con il voto della maggioranza assoluta dei componenti.

6. Le convocazioni avvengono mediante avviso inviato via posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima per le sedute del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

7. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.

8. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni, entro i termini previsti dalla legge, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'aggiornamento del preventivo economico, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e per l'approvazione del preventivo economico.

9. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.

10. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente. L'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto. Per le altre deliberazioni concernenti persone si adotta lo scrutinio segreto, a meno che il Consiglio all'unanimità decida diversamente.

11. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché - per le riunioni del Consiglio e per specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

CAPO II - LA GIUNTA

ARTICOLO 15

Composizione, costituzione e durata della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente e da sette consiglieri. Dei suddetti componenti almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei



componenti della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.

2. Se nel procedimento di elezione dei componenti della Giunta non è eletto almeno un componente di genere diverso dagli altri e il Presidente è dello stesso genere dei componenti eletti, l'ultimo in graduatoria dei consiglieri eletti è sostituito dal primo in graduatoria dei consiglieri non eletti di genere diverso dagli altri. In caso di uguale numero di voti conseguiti dai consiglieri ultimi in graduatoria utile per la elezione, il Presidente dispone l'effettuazione di una o più votazioni di ballottaggio, nella quale ogni consigliere dispone di un solo voto.

3. I componenti della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali agiscono senza vincolo di mandato. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.

4. Il mandato di componente della Giunta camerale è rinnovabile solo una volta.

5. Il comma 1° si applica a decorrere dalla cessazione della Giunta eletta con la deliberazione n. 29 del 17 ottobre 2013 del Consiglio. Fino a tale data la Giunta è composta dal Presidente e da dieci consiglieri.

ARTICOLO 16

Competenze della Giunta

1. La Giunta è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.

2. La Giunta:

- a) elegge nel proprio seno il Vicepresidente ed adotta il regolamento interno;
- b) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
- c) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, nonché i provvedimenti riguardanti l'assunzione del personale, da disporre su proposta del Segretario Generale;
- d) predispose la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, le sue variazioni ed il bilancio d'esercizio per l'approvazione da parte del Consiglio;
- e) approva il budget direzionale;
- f) approva il Piano per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza, il Piano della Performance, la Relazione annuale sulla Performance e il Piano triennale dei fabbisogni di personale;
- g) adotta il Sistema di misurazione e valutazione della Performance;
- h) nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance;
- i) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, asso-



ciazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali;

j) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza;

k) riferisce al Consiglio annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;

l) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;

m) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;

n) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;

o) formula pareri e proposte alle pubbliche amministrazioni;

p) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;

q) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei Dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;

r) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio;

s) provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio quali ad esempio il Conservatore del Registro delle Imprese, il Responsabile della Fede pubblica, il Responsabile degli appalti (RUP), il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione;

t) su proposta del Segretario Generale, nomina il dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale;

u) delibera la costituzione e composizione di Commissioni e gruppi di lavoro diversi da quelli consiliari

3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale o ai Dirigenti.



ARTICOLO 17

Regolamento della Giunta

1. La Giunta adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il regolamento è comunicato al Consiglio.
2. Il regolamento della Giunta stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli argomenti da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

ARTICOLO 18

Funzionamento della Giunta

1. Le adunanze della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, secondo le modalità indicate nel Regolamento. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, inviato via posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. La Giunta può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta.
5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto a meno che la Giunta all'unanimità decida diversamente.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.
7. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
8. Quando la metà più uno dei componenti della Giunta ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.



CAPO III - IL PRESIDENTE

ARTICOLO 19

Il Presidente

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.

3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.

4. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale.

ARTICOLO 20

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.

2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta.

CAPO IV – CONTINUITA' AMMINISTRATIVA E OBBLIGO DI ASTENSIONE

ARTICOLO 21

Mozione di sfiducia costruttiva e norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio



1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il Presidente e la Giunta cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.

2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.

3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:

a. qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il preventivo economico o il bilancio d'esercizio;

b. per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.

4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno la metà dei consiglieri e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.

5. La mozione proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componente della Giunta. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta ne comporta la decadenza. La Giunta rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.

6. La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio è immediatamente trasmessa al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti.

ARTICOLO 22

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.

2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di assentarsi dalla seduta.

3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione da un componente del



Consiglio o della Giunta più giovane di età.

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 23

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge.

2. La Camera di Commercio richiede ai soggetti che designano i revisori di applicare il principio delle pari opportunità, individuando componenti di entrambi i generi.

ARTICOLO 24

Competenze del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta; riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.

2. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente sia collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e i documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

4. Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 17, comma 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

ARTICOLO 25

Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni e i suoi membri possono



essere designati per due sole volte consecutivamente.

2. Il Collegio dei Revisori si riunisce su convocazione del Presidente. Lo svolgimento delle riunioni può svolgersi anche in videoconferenza, garantendo la certezza dell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

ARTICOLO 26

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) è un organismo di garanzia con i seguenti compiti:

- supporta la Giunta ai fini del controllo strategico;
- valuta lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati e la misurazione delle performance;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni;
- verifica gli obiettivi assegnati al Segretario Generale e ai Dirigenti;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e l'assolvimento degli obblighi di trasparenza;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.

2. La composizione, la durata e i compiti puntuali dell'OIV sono definiti dalle norme di legge.

CAPO I - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ARTICOLO 27

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed



attuazione e gestione dell'azione amministrativa.



ARTICOLO 28

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina l'organizzazione amministrativa, le modalità di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane nella Camera di Commercio, le condizioni dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

ARTICOLO 29

Il Segretario Generale

1. L'incarico di Segretario Generale viene conferito previa apposita procedura comparativa prevista dall'art. 20 della legge n. 580 del 1993 s.m.i..

2. Il Segretario Generale, designato dalla Giunta camerale all'esito della procedura di cui al comma 1 del presente articolo, è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico con proprio decreto.

3. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

4. Il Segretario Generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione camerale e a lui competono le funzioni previste dalla legge per i Dirigenti generali.

5. Il Segretario Generale svolge oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione ed in particolare:

a. attribuisce ai Dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifiche attività, progetti e gestioni;

b. definisce gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali in coerenza con il Piano triennale della performance;

c. effettua la valutazione in merito agli obiettivi assegnati ai Dirigenti con l'assistenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

d. dirige, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone l'adozione, nei confronti dei Dirigenti, delle misure relative alla responsabilità dirigenziale ai sensi di legge;

e. impegna l'amministrazione verso l'esterno anche nell'ambito di rapporti contrattuali, fiscali, previdenziali e tributari per le materie attribuite alla propria competenza gestionale dalla legge o dal presente Statuto;



f. adotta, per le materie di propria competenza, gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Può delegare ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera;

g. adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;

h. formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera di Commercio;

i. propone alla Giunta il budget direzionale e assegna ai Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste;

j. adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;

k. stipula i contratti individuali di lavoro con il personale dell'Ente;

l. richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;

m. promuove e resiste alle liti, con relativi poteri di conciliare e transigere, e nomina i legali, relativamente ai giudizi in materia di tributi, rapporti previdenziali e di lavoro, sanzioni amministrative e tenuta di albi, registri e ruoli, altresì assumendo, relativamente a questi stessi giudizi, la rappresentanza in giudizio dell'Ente;

n. cura i rapporti con gli uffici pubblici nelle materie di competenza;

o. adotta i provvedimenti disciplinari nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;

p. svolge le funzioni di segretario del Consiglio e della Giunta. In caso di trattazione di provvedimenti riguardanti il Segretario Generale, le funzioni di segretario della Giunta o del Consiglio sono svolte dal componente presente all'adunanza più giovane di età. Nelle sedute del Consiglio e di Giunta, su richiesta del Presidente o dei componenti, ha facoltà di intervenire relazionando sugli argomenti all'ordine del giorno esprimendo pareri e formulando proposte;

q. propone alla Giunta il nominativo del dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

ARTICOLO 30

I Dirigenti

1. Ai Dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

2. I Dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.



3. I Dirigenti esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e in particolare:

a) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono nell'ambito dell'incarico assegnato e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di loro inerzia;

b) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale;

c) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

d) gestiscono il budget direzionale, nell'ambito delle rispettive competenze;

e) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione e predisposizione di programmi di attività;

f) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla propria area;

g) previa delega del Segretario Generale, ai Dirigenti spetta la rappresentanza processuale attiva e passiva nei limiti delle controversie riguardanti il settore dell'amministrazione cui sono preposti;

h) svolgono tutti gli altri compiti loro delegati dal Segretario Generale;

i) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

j) effettuano le valutazioni inerenti la gestione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito e della valorizzazione delle risorse umane;

k) impegnano l'amministrazione verso l'esterno nell'ambito dei rapporti relativi alla propria competenza gestionale sulla base dell'incarico assegnato ivi compresi i rapporti previdenziali e tributari;

l) assumono la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

m) hanno la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

n) provvedono alla stipulazione dei contratti;

o) assumono i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

p) rilasciano le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;



q) assumono gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

ARTICOLO 31

Partecipazioni

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.

2. L'acquisto, il mantenimento e la dismissione di partecipazioni societarie avviene nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

3. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta.

4. La Camera di commercio può partecipare a fondazioni e associazioni, anche non riconosciute, a condizione che detta partecipazione non comporti impegni finanziari indeterminati nella durata e nella quantificazione.

5. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica della partecipazione, si assicura forme di controllo anche attraverso la partecipazione agli organi di amministrazione o di controllo.

6. I rappresentanti nominati o designati dalla Camera di Commercio presso società ed altri organismi devono inviare relazione alla Giunta, con cadenza annuale, sull'andamento della gestione. In ogni caso la Giunta può richiederne l'audizione per chiarimenti e specificazioni.

7. In sede di designazione o nomina di più di due componenti negli organi collegiali di società o altri organismi, almeno un terzo è di genere diverso da quello degli altri.

ARTICOLO 32

Aziende speciali

1. La Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali.

2. Le aziende speciali, che sono organismi camerali strumentali dotati di



soggettività tributaria, operano secondo le norme del diritto privato, fatta salva l'applicazione della disciplina per gli organismi di diritto pubblico e i vincoli espressamente previsti dalla legge.

3. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione dalla Giunta che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.

4. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio, verifica l'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.

5. Gli incarichi degli organi delle aziende speciali, ad eccezione dei Collegi dei Revisori dei conti, sono gratuiti.

TITOLO V

ORDINAMENTO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

ARTICOLO 33

*Ordinamento sulla gestione economico, patrimoniale e finanziaria
della Camera di Commercio*

1. La gestione economico, patrimoniale e finanziaria della Camera di commercio è regolamentata dalla vigente normativa in materia ed è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

ARTICOLO 34

Fondo di perequazione

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.



TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 35

Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto e i regolamenti sono pubblicati all'albo camerale nell'apposita sezione del sito istituzionale.

ARTICOLO 36

Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto camerale ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'albo camerale.

ARTICOLO 37

Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta o di un terzo dei consiglieri. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.

ARTICOLO 38

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.